

## **Linee guida per la convalida di attività formative.**

### **Corso di laurea LM62**

Il procedimento di convalida presuppone che lo studente abbia già acquisito parzialmente o interamente tutti i contenuti dell'insegnamento oggetto di convalida, attraverso il superamento di un esame di profitto sostenuto nell'ambito del percorso formativo di un corso di laurea magistrale di livello universitario o di un Master, di primo o secondo livello, erogato dall'Università della Tuscia.

I corsi singoli frequentati per colmare un debito e ottenere i requisiti curriculari per l'ammissione alla laurea magistrale, non potranno essere successivamente valutati e riconosciuti per coprire altre attività formative della carriera di secondo livello.

Per convalidare gli esami devono sussistere le seguenti condizioni deve essere prodotta idonea documentazione che attesti il superamento degli esami profitto relativi agli insegnamenti di cui si chiede la convalida;

I criteri adottati per la valutazione degli insegnamenti dei corsi di laurea magistrale sono i seguenti:

- identità di settore scientifico-disciplinare (di seguito SSD) fra la materia prevista nel piano degli studi del corso di arrivo e quello del corso di partenza;
- non obsolescenza dei contenuti, con particolare in riferimento agli esami di lingue straniere.

In caso di variazioni di codici dei Settori Scientifici Disciplinari nel corso degli anni, il CCS si riserva il diritto di valutare e convalidare CFU, attenendosi alla corrispondenza della denominazione degli esami.

Nel caso di laureati in Lingue (L11 e LM37), possono essere riconosciuti 6 CFU per le abilità linguistiche anche in presenza di esami in lingue diverse da quelle previste dal piano di studio (francese e spagnolo).

Per il riconoscimento di esami di vecchio ordinamento, privi di CFU, si seguirà il criterio della semestralità/annualità per cui ad un esame semestrale corrispondono 4 CFU e ad un esame annuale 8 CFU.

Inoltre di regola la convalida è effettuata in corrispondenza al numero di crediti sostenuti. Conformemente a quanto avviene per il riconoscimento degli esami sostenuti negli scambi Erasmus, possono essere previste delle integrazioni se lo scarto tra l'esame

di partenza e quello di arrivo è superiore a 2 CFU.

Nel caso di riconoscimento parziale di crediti, lo studente dovrà integrare i crediti mancanti. Il voto finale sarà la media ponderata fra il voto dei crediti riconosciuti e il voto conseguito nell'integrazione. In caso l'esame di partenza sia stato valutato con un'idoneità, il voto finale sarà determinato dal voto conseguito nell'integrazione.

Non si convalidano crediti per l'Esame finale.

Il limite massimo di CFU riconoscibili è 80.

Per la valutazione dell'anno di ammissione si considerano i CFU convalidati sul corso di arrivo:

<b>Crediti riconosciuti</b>	<b>Anno di ammissione</b>
< o = 39	I anno
> 39	II anno

Al fine del calcolo del voto, le materie sono convalidate con la votazione riportata sulle autocertificazioni e documentazione ufficiale allegata all'istanza. Qualora la materia sia registrata con un'idoneità, e non sia prevista un'integrazione, l'esame verrà registrato come idoneità. Qualora invece la convalida derivi dal riconoscimento di due esami per uno del corso di arrivo, il voto sarà pari alla media ponderata dei due esami sostenuti nell'università di partenza.

Materie sostenute in altri Corsi o Atenei, non previste nel piano degli studi del corso di laurea, ma ritenute tuttavia coerenti con il percorso, possono essere convalidate come insegnamento a scelta libera dello studente

Le conoscenze e le abilità professionali, per ottenere un riconoscimento, debbono essere debitamente certificate ai sensi della normativa vigente in materia. Possono inoltre essere riconosciute e valutate altre conoscenze e abilità acquisite a seguito di partecipazione ad attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso un'università. Il limite massimo riconoscibile è di 6 CFU. Relativamente alle conoscenze e alle abilità professionali, si potranno riconoscere i CFU esclusivamente nell'ambito delle ulteriori attività formative (abilità linguistiche, informatiche, tirocini).